



# COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Spedita il \_\_\_\_\_ - Prot. N. \_\_\_\_\_

N. 34 Reg. Delib.

Del 27-09-2016

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' NON METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEI BENEFICI FISCALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10, LETT. C), PUNTO 4, DELLA LEGGE 448/1998 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

VINCENZI CORRADO	P	FAVALLI NICOLO'	P
BISSOLI ANGELICA	P	VALLE RENZO	P
MALASPINA GIORGIO	P	VERGADINI JESSICA	P
GUERRA MATTEO	P	ROSSINI ELENA	P
PRATI EDOARDO	P	GRELLA GIANLUCA	P
BISSOLI LARA	P	MOSCHETTA MORENO	P
TANZI VINCENZO	A		

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DI MARCO MASSIMO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. VINCENZI CORRADO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' NON METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEI BENEFICI FISCALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10, LETT. C), PUNTO 4, DELLA LEGGE 448/1998 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO ANNO 2016.

Il proponente Assessore Guerra Matteo, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera al Consiglio Comunale,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge n. 448 del 23.12.1998 (Finanziaria 1999), la quale, con la lett. c) del comma 10 dell'art. 8, stabiliva la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio e G.P.L. da riscaldamento, utilizzati in particolari zone geografiche, tra le quali quelle dei Comuni non metanizzati e ricadenti in zona climatica E;

Visto l'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E di cui al decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze ed al Ministero Industria, Commercio e Artigianato;

Richiamate le note dell'Agenzia delle Dogane:

- prot. n. 178604 del 31.12.2009, con la quale veniva comunicato che a partire dal 1° gennaio 2010, è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 448 del 28.12.2001;
- prot. n. 5961 del 15.01.2010, con la quale veniva precisato che i Comuni sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando espressamente quest'ultime e chiarendo quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso;
- prot. n. 41017 del 12.04.2010, con la quale veniva chiarita l'esatta interpretazione dell'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/1999, relativa alla riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate con apposita delibera consigliare;
- prot. n. 32251 del 18.03.2011, con la quale venivano forniti chiarimenti sulla riduzione di prezzo applicato ai combustibili (gasolio e GPL) per le frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti in talune particolari zone climatiche, in particolare sull'applicabilità della riduzione nel 2011;

Considerato che, così come chiarito dall'Agenzia delle Dogane con la circolare prot. n. 41017 del 12.04.2010, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998, modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/1999, è applicabile alle sole

sezioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo l'art. 4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in legge n. 354/2000), come "porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.11.2015, con la quale venivano individuate per l'anno 2015 le seguenti zone non metanizzate, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e le case sparse:

- Via Casari civico n. 6, 7, 7/A, 8;
- Via Circonvallazione Sud;
- Via Orti dal civico n. 1 escluso;
- Via Rubiani;
- Via Fossalta;
- Via Pioppazza dal civico n. 63 escluso;
- Via Cree;
- Via Figaro;
- Via Muri per il civico n. 29, per i civici pari dal n. 54 escluso, per i civici dispari dal n. 77 escluso;
- Via Casa Nova;
- Via Brunel;
- Via Farfusola;
- Via Casalino;
- Via Onni;
- Via Aldo Moro;
- Via IV Novembre dal civico n. 36 escluso;
- Via Bosco dal civico n. 8 al civico n. 16/A;
- Via Casella;
- Via Pedagno civici n. 1, 11;
- Strada Provinciale n. 45 per i due capannoni avicoli censiti al Foglio n. 17 Mappale n. 175;
- Via Cavour n. 10;
- Via Caracciolo n. 20, 20/A;
- Via Piave n. 1, 1/A;
- Via Borgo n. 31;
- Via Belbrolo n. 23, 24;
- Via Albaron n. 7/A;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4879 del 01.03.2016, con la quale veniva comunicato che la suddetta deliberazione non risultava conforme con quanto previsto dall'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998, poiché nella deliberazione di C.C. n. 22/2015 venivano individuate come aree non metanizzate due "capannoni avicoli";

Vista la successiva nota prot. n. 7637 del 30.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale veniva specificato che all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n. 448/1998 è stato stabilito che il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accisa;

Considerato che si rende necessario provvedere alla rettifica dell'elenco delle zone attualmente non metanizzate, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e le case sparse, come segue:

- Via Casari civico n. 6, 7, 7/A, 8;
- Via Circonvallazione Sud;
- Via Orti dal civico n. 1 escluso;
- Via Rubiani;
- Via Fossalta;
- Via Pioppazza dal civico n. 63 escluso;
- Via Cree;
- Via Figaro;
- Via Muri per il civico n. 29, per i civici pari dal n. 54 escluso, per i civici dispari dal n. 77 escluso;
- Via Casa Nova;
- Via Brunel;
- Via Farfusola;
- Via Casalino;
- Via Onni;
- Via Aldo Moro;
- Via IV Novembre dal civico n. 36 escluso fino al confine con il Comune di Cerea;
- Via Bosco dal civico n. 8 al civico n. 16/A;
- Via Casella;
- Via Pedagno civici n. 1, 11;
- Via Quattro Novembre s.n.c. (dal civico 36/A e fino al confine con il Comune di Cerea);
- Via Cavour n. 10;
- Via Caracciolo n. 20, 20/A;
- Via Piave n. 1, 1/A;
- Via Borgo n. 31;
- Via Belbrolo n. 23, 24;
- Via Albaron n. 7/A;

Ritenuto opportuno specificare che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998, non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accisa, e pertanto, qualora i fabbricati oggetto della presente deliberazione già usufruissero del beneficio previsto dal punto 5 della Tabella A del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise), la concessione dell'agevolazione in oggetto comporterebbe l'immediata irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende interamente riportata e trascritta;
2. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo all'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998, modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/1999, le seguenti zone attualmente non metanizzate, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e le case sparse:
  - Via Casari civico n. 6, 7, 7/A, 8;
  - Via Circonvallazione Sud;
  - Via Orti dal civico n. 1 escluso;
  - Via Rubiani;
  - Via Fossalta;
  - Via Pioppazza dal civico n. 63 escluso;
  - Via Cree;
  - Via Figaro;

- Via Muri per il civico n. 29, per i civici pari dal n. 54 escluso, per i civici dispari dal n. 77 escluso;
  - Via Casa Nova;
  - Via Brunel;
  - Via Farfusola;
  - Via Casalino;
  - Via Onni;
  - Via Aldo Moro;
  - Via IV Novembre dal civico n. 36 escluso fino al confine con il Comune di Cerea;
  - Via Bosco dal civico n. 8 al civico n. 16/A;
  - Via Casella;
  - Via Pedagno civici n. 1, 11;
  - Via Quattro Novembre s.n.c. (dal civico 36/A e fino al confine con il Comune di Cerea);
  - Via Cavour n. 10;
  - Via Caracciolo n. 20, 20/A;
  - Via Piave n. 1, 1/A;
  - Via Borgo n. 31;
  - Via Belbrolo n. 23, 24;
  - Via Albaron n. 7/A;
3. Di dare atto che le suddette zone possono godere del beneficio di cui all'art. 8 della Legge n. 488/1998, modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/1999;
  4. Di dare atto che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998, non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accisa, e pertanto, qualora i fabbricati oggetto della presente deliberazione già usufruissero del beneficio previsto dal punto 5 della Tabella A del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise), la concessione dell'agevolazione in oggetto comporterebbe l'immediata irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
  5. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Agenzia delle Dogane.

L'Assessore Guerra Matteo dà lettura della proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' NON METANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEI BENEFICI FISCALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10, LETT. C), PUNTO 4, DELLA LEGGE 448/1998 E S.M.I. – AGGIORNAMENTO ANNO 2016".

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Visto l'allegato parere tecnico, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Presenti e votanti n. 12 consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del Sindaco, relativa alla necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA' NON METANIZZATE NEL  
TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEI BENEFICI FISCALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 10,  
LETT. C), PUNTO 4, DELLA LEGGE 448/1998 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO ANNO 2016.**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

San Pietro di Morubio, 12-09-2016

Il Responsabile del servizio  
F.to ZIDETTI GILBERTO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to VINCENZI CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARCO MASSIMO

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28-09-2016 e vi rimarrà fino al giorno 13-10-16, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL).

San Pietro di Morubio, 28-09-2016

R.P. N. 204

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI MARCO MASSIMO

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 – comma 4 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL).

San Pietro di Morubio,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI MARCO MASSIMO

---

La presente deliberazione è Copia Conforme all'Originale.

San Pietro di Morubio, 28-09-16

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI MARCO MASSIMO